*Roma,* 16 giugno 2022

*Uff.-Prot.n°* UL/BF/9290/289/F7/PE

*Oggetto*: Mascherine. Ordinanza del Ministro della Salute del 15/6/2022

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

**SOMMARIO:**

***Si informa che il Ministro della salute, con Ordinanza del 15 giugno 2022, ha prorogato fino al 22 giugno 2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto. Inoltre, ha prorogato fino al 22 giugno 2022 l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti***

**PRECEDENTI:**

**Circolare n. Federfarma n.221 del 2 maggio 2022; n. 225 del 5 maggio 2022; n255 del 30 maggio 2022**

Si informa che il Ministro della salute, con Ordinanza del 15 giugno 2022 (allegato n.1), ha prorogato fino al 22 giugno 2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Inoltre, ha prorogato fino al 22 giugno 2022 l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

Non vige più la raccomandazione, indicata nell’Ordinanza del 28 aprile 2022, che aveva efficacia fino al 15 giugno 2022, di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi aperti al pubblico.

Rimane ancora in vigore fino al 30 giugno p.v. il protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto da governo e parti sociali (cfr. Circolare n. Federfarma 225 del 5 maggio 2022).

Alla luce della normativa vigente si precisano le disposizioni applicabili in farmacia.

**Mascherine: utenti della farmacia**. Le farmacie non rientrano tra le strutture dove permane l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli utenti. Non è più vigente neanche l’Ordinanza del Ministero della salute che raccomandava l’utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico.

**Mascherine: utenti da sottoporre a test antigenico rapido.**  In ragione dei protocolli adottati per l’esecuzione dei test antigenici e per le somministrazioni vaccinali, permane l’obbligo per gli utenti di:

- osservare le disposizioni per il distanziamento fisico;

- indossare la mascherina;

- igienizzarsi le mani;

- farsi controllare la temperatura corporea subito prima dell’esecuzione del test (in caso di temperatura superiore a 37,5° non sarà possibile eseguire il test);

- abbassare la protezione respiratoria solo al momento del prelevamento del campione biologico e riposizionarla subito dopo.

**Mascherine: utenti da sottoporre a test sierologico e vaccinazione anti-SARS-CoV-2.** In ragione dei protocolli adottati per l’esecuzione dei vaccini anti-SARS-CoV-2, nonché per la somministrazione dei test sierologici, permane l’obbligo per gli utenti di:

- osservare le disposizioni per il distanziamento fisico;

 - indossare la mascherina;

 - igienizzarsi le mani;

- farsi controllare la temperatura corporea subito prima dell’esecuzione del test o somministrazione del vaccino (in caso di temperatura superiore a 37,5° non sarà possibile eseguire il test o il vaccino);

**Mascherine: Luoghi di lavoro.** Nei luoghi di lavoro, in ragione del protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto da governo e parti sociali valido almeno fino al 30 giugno p.v., si ritiene ancora doveroso che, in farmacia, i lavoratori continuino ad utilizzare la mascherina.

Il datore di lavoro rimane comunque responsabile della sicurezza dei lavoratori, tutelando la salute e l'integrità degli stessi, proteggendoli dai rischi presenti. Peraltro, l’art. 29 bis della Legge n. 40/2020 stabilisce che, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, il datore di lavoro adempie all’obbligo dell’articolo 2087 del Codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso, sopra citato.

Cordiali saluti.

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

Allegato n.1

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*